

# Messaggio

numero

**6685**

data

12 settembre 2012

Dipartimento

**ISTITUZIONI**

Concerne

## **Adesione del Cantone Ticino alle modifiche del 2 febbraio 2012 del concordato del 15 novembre 2007 sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci pregiamo sottoporre il disegno di decreto legislativo sull'adesione del Cantone Ticino alle modifiche adottate il 2 febbraio 2012 del concordato del 15 novembre 2007 sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive.

### **I. INTRODUZIONE**

Il 15 novembre 2007, la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia ha adottato il concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive. Il concordato, si ispirava sostanzialmente alle norme della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna adottate dall'Assemblea federale il 24 marzo 2006. Tali disposizioni, che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2007 e sono decadute il 31 dicembre 2009, miravano a completare la legislazione svizzera in materia di lotta contro i comportamenti violenti durante i campionati europei di calcio e i campionati mondiali di disco su ghiaccio tenutisi nel nostro Paese nel 2008 e 2009. Dal 2010, la legislazione federale è stata sostituita dal concordato intercantonale.

In seguito alle esperienze raccolte nei cinque anni di applicazione delle misure contro i tifosi violenti, la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia ha elaborato un aggiornamento del concordato. Esso è stato adottato all'unanimità dall'assemblea plenaria della conferenza il 2 febbraio 2012. Con il messaggio proponiamo inoltre di modificare la legge del 12 dicembre 1989 sulla polizia (LPol) per adeguarla alle nuove disposizioni del concordato.

### **II. ADOZIONE DEL CONCORDATO DEL 15 NOVEMBRE 2007**

Il 1° gennaio 2010 è entrato in vigore nella maggioranza dei cantoni, compreso il Cantone Ticino, il concordato del 15 novembre 2007 sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive e la modifica della legge sulla polizia (messaggio n. 6104 del 18 agosto 2008 concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato del 15 novembre 2007 sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive e modifica della legge sulla polizia). Nei mesi seguenti anche gli ultimi Cantoni hanno approvato in

modo formale il concordato, così che il 1° settembre 2010 il suo campo di applicazione si estendeva a tutti i 26 Cantoni. In alcuni Cantoni, compreso il Cantone Ticino, le decisioni dei parlamenti di adesione al concordato sono state impugnate davanti al Tribunale federale. Con sentenze pronunciate nei mesi di ottobre e novembre 2010, il Tribunale federale ha respinto i ricorsi (con riferimento al Cantone Ticino, si veda la sentenza n. 1C\_94/2009 del 16 novembre 2010).

Come abbiamo indicato nell'introduzione, il concordato ha ripreso le disposizioni della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna. I provvedimenti che figurano nel concordato (divieto di accesso, obbligo di presentarsi in polizia, fermo preventivo di polizia) sono pertanto i medesimi in precedenza contemplati nella legislazione federale.

### III. APPLICAZIONE DEL CONCORDATO DEL 15 NOVEMBRE 2007

La polizia cantonale ha adottato fin da subito dei provvedimenti nei confronti dei tifosi più violenti. A titolo di esempio, sulla base del concordato, nella stagione sportiva 2011/2012 sono state adottate le misure seguenti:

- 7 diffide private (emesse dai club ticinesi) nei confronti di persone residenti in Ticino;
- 63 diffide private (emesse dai club ticinesi) nei confronti di persone residenti fuori cantone (il numero delle diffide è superiore alla media perché 52 casi riguardano la medesima partita);
- 16 decisioni di divieto di accesso alle aree in cui si svolgono le partite;
- 2 decisioni in cui è ordinato l'obbligo di presentarsi in polizia durante le partite.

I comportamenti violenti dei tifosi comportano un impegno importante per la polizia cantonale sia per il numero di persone impiegate sia per i costi sostenuti. Riportiamo di seguito i dati più recenti per illustrare la portata del fenomeno in Ticino:

	n. impieghi della polizia	n. agenti impiegati	media agenti per impiego	totale costi	costo medio per impiego
<i>1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2011</i>					
Calcio	11	732	66,5	fr. 577'570	fr. 47'961
Hockey su ghiaccio	17	698	41,1	fr. 522'046	fr. 30'709
<i>1° gennaio 2012 - 30 giugno 2012</i>					
Calcio	3	307	102,3	fr. 309'578	fr. 103'193
Hockey su ghiaccio	3	175	58,3	fr. 163'662	fr. 54'554

Sottolineiamo che i costi riportati non comprendono quelli assunti dai comuni e dalle società sportive. Dai dati esposti emerge che i costi del fenomeno della violenza in occasione di manifestazioni sportive sono elevati e distolgono risorse della polizia che potrebbero essere impiegate per altri scopi.

#### IV. MODIFICA DEL 2 FEBBRAIO 2012 DEL CONCORDATO

La modifica del concordato persegue l'obiettivo di migliorare gli strumenti a disposizione delle autorità cantonali nella lotta alla violenza in occasione delle manifestazioni sportive. Il Consiglio di Stato condivide pienamente le considerazioni esposte dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia e gli obiettivi perseguiti mediante l'adeguamento del concordato. Per tale ragione proponiamo al Gran Consiglio di approvare il concordato nella nuova versione convinti che ciò costituirà un ulteriore passo nella lotta alla violenza in occasione delle manifestazioni sportive. Rileviamo che il 20 agosto 2012 il Dipartimento delle istituzioni ha avviato una campagna di sensibilizzazione sul tema della violenza connesso con le manifestazioni sportive.

Sulla base del concordato possono essere tenuti lontano dagli impianti sportivi i tifosi violenti. La Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia è dell'opinione che, oltre a sanzionare i tifosi violenti, è necessario sensibilizzare in misura maggiore gli organizzatori degli eventi sportivi a adottare misure di sicurezza. Una delle principali modifiche del concordato persegue proprio questo obiettivo. È infatti importante che ciascun attore faccia la sua parte nella lotta alla violenza dei tifosi, così da sradicare completamente il fenomeno e consentire ai tifosi pacifici di recarsi allo stadio in tutta tranquillità.

Gli adeguamenti principali apportati al concordato sono i seguenti:

- è completata la lista che definisce i comportamenti violenti (articolo 2 del concordato):  
tra i comportamenti definiti violenti ai sensi del concordato sono state inserite le vie di fatto, l'uso delittuoso di materie esplosive e l'impedimento di atti dell'autorità (per esempio, impedire alle autorità di eseguire un arresto);
- una delle novità di maggior rilievo consiste nell'introduzione dell'obbligo di autorizzazione degli incontri di calcio e hockey su ghiaccio di club delle categorie superiori, mentre gli incontri tra club di altre categorie o di altri tipi di sport possono essere soggetti all'obbligo di autorizzazione se si temono minacce per la sicurezza pubblica (articolo 3a del concordato); l'autorità cantonale può subordinare il rilascio dell'autorizzazione a condizioni:  
la norma mira a consentire alle autorità cantonali di influenzare, attraverso il rilascio di autorizzazioni subordinate a condizioni, l'adozione da parte delle società sportive di misure organizzative per prevenire e contrastare gli atti di violenza da parte dei tifosi;
- è introdotta una norma sulle perquisizioni (articolo 3b del concordato):  
si è reputato opportuno disciplinare in modo unitario a livello svizzero il tema delle perquisizioni; la norma indica in modo preciso l'estensione e i limiti della perquisizione svolta da agenti privati;
- è stata estesa a tre anni la durata massima della misura del divieto di accesso alle aree in cui si svolgono manifestazioni sportive (articolo 4 del concordato):  
con la modifica, il divieto di accesso all'area dell'impianto sportivo può essere pronunciato per una durata massima di tre anni, rispetto all'anno di durata massima vigente oggi; sulla base di un'ulteriore modifica, in futuro, l'autorità di un Cantone potrà adottare il divieto anche riguardo ad aree sull'intero territorio svizzero e non più in relazione a quelle nel proprio Cantone; in tal modo, si riducono i costi amministrativi evitando che più autorità cantonali emettano un divieto contro la medesima persona;
- è stata fissata a tre anni la durata massima della misura dell'obbligo di presentarsi in polizia e vengono estesi e precisati i casi di comportamenti che consentono l'adozione

della decisione dell'obbligo di presentarsi alla polizia (articolo 6 capoverso 1 del concordato):

come per il divieto di accesso, anche la durata della misura dell'obbligo di presentarsi in polizia è stata estesa fino a un massimo di tre anni; sono inoltre stati estesi e precisati i presupposti per l'adozione di questa misura, prescrivendo che l'aver commesso atti violenti contro persone, l'aver commesso danneggiamenti o l'aver impiegato armi e materie esplosive possono portare all'adozione dell'obbligo di presentarsi in polizia.

Il concordato è inoltre stato modificato su aspetti minori e sono stati effettuati adeguamenti di natura redazionale.

Per approfondimenti sulla nuova versione del concordato, rinviamo all'esauritivo rapporto esplicativo del 2 febbraio 2012 della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia, qui annesso, e che costituisce parte integrante del messaggio.

## **V. MODIFICA DELLA LEGGE SULLA POLIZIA**

Le modifiche al concordato impongono l'adeguamento della legge del 12 dicembre 1989 sulla polizia (LPol). Nell'articolo 10b capoverso 5 LPol si conferisce in modo esplicito alla polizia cantonale la facoltà di adottare tutte le decisioni fondate sull'articolo 3a del concordato, che disciplina l'obbligo di autorizzazione e le condizioni di alcune manifestazioni sportive. Nell'articolo 10c capoverso 3 LPol si indica che tali decisioni sono impugnabili davanti al Consiglio di Stato. Contro queste decisioni è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo sulla base del vigente articolo 24a LPol.

Per quanto riguarda le perquisizioni, attiriamo l'attenzione sul fatto che, nel messaggio n. 6647 del 5 giugno 2012 concernente l'adesione al concordato del 12 novembre 2010 sulle prestazioni di sicurezza effettuate da privati, abbiamo proposto di consentire la perquisizione da parte degli agenti di sicurezza privati che hanno seguito una formazione specifica da parte della polizia cantonale o di istruttori da essa abilitati.

## **VI. LINEE DIRETTIVE E CONSEGUENZE FINANZIARIE**

La proposta di ratifica del concordato del 15 novembre 2007 sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive non figura nel piano delle principali modifiche legislative annesso al rapporto del gennaio 2012 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio sulle linee direttive e sul piano finanziario 2012-2015. Il tema della sicurezza nella gestione degli eventi sportivi è comunque menzionato in tale rapporto, nel capitolo *Sicurezza e coesione in evoluzione* (punto n. 2.3, pag. 72).

L'adozione della proposta formulata in questo messaggio non ha ripercussioni dirette sulle entrate e sulle uscite dello Stato. Con le nuove disposizioni, alla polizia cantonale incomberà il nuovo onere di emettere le decisioni di autorizzazione degli incontri di calcio e di disco su ghiaccio delle categorie superiori. Come precisa la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia nel rapporto allegato, al fine di contenere le spese amministrative, la polizia può rilasciare le autorizzazioni in blocco per l'intera stagione o per parte di essa, senza dover emettere una decisione partita per partita. Nel nostro Cantone quest'ultima ipotesi risulterebbe particolarmente onerosa e

burocratica, poiché vi sono sei squadre sportive - per oltre cento partite casalinghe nella stagione 2012/2013 - che soggiacciono all'obbligo di autorizzazione. La polizia cantonale si riserverà comunque il diritto di adeguare le condizioni dell'autorizzazione in caso di mutamenti della situazione (rapporto del 2 febbraio 2012 della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia sulle modifiche del concordato, pag. 20).

In prospettiva, le norme sulla lotta contro i tifosi violenti mirano a diminuire i costi a carico dell'ente pubblico per gli interventi della polizia (cantonale e comunale) e per porre rimedio agli atti di vandalismo. Come abbiamo indicato nel capitolo III, i costi sopportati oggi dallo Stato sono ingenti. Mediante l'allontanamento dei tifosi violenti dagli stadi anche le squadre sportive beneficeranno con il tempo della riduzione dei costi di sicurezza.

In conclusione, vi invitiamo ad approvare il decreto legislativo annesso al messaggio.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella

Allegati:

1. rapporto della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia sulle modifiche del 2 febbraio 2012 del concordato;
2. tabella di confronto tra le versioni del 15 novembre 2007 e del 2 febbraio 2012 del concordato.

Disegno di

## **DECRETO LEGISLATIVO**

**concernente la ratifica della modifica del 2 febbraio 2012 del concordato del 15 novembre 2007 sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 12 settembre 2012 n. 6685 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

### **Articolo 1**

Il Cantone aderisce alla modifica del 2 febbraio 2012 del concordato del 15 novembre 2007 sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive.

### **Articolo 2**

La legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 è modificata come segue:

#### **Art. 10b cpv. 5 (nuovo)**

<sup>5</sup>Le decisioni in materia di autorizzazione di manifestazioni sono adottate dalla polizia cantonale.

#### **Art. 10c cpv. 3 (nuovo)**

<sup>3</sup>Contro le decisioni della polizia cantonale in materia di autorizzazione di manifestazioni è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato; il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo diversa decisione dell'autorità di ricorso.

### **Articolo 3**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo e il concordato nella versione del 2 febbraio 2012 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entrano in vigore immediatamente; la Cancelleria dello Stato ne dà comunicazione al Segretariato generale della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia.

## **Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive**

del 15 novembre 2007, modificato il 2 febbraio 2012

---

La Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia approva il seguente testo del Concordato:

### **Capitolo 1 Disposizioni generali**

#### **Art. 1** *Scopo*

I Cantoni adottano, in collaborazione con la Confederazione, le misure preventive di polizia ai sensi del presente Concordato, per impedire un comportamento violento nonché per individuare e combattere tempestivamente la violenza in occasione di manifestazioni sportive.

#### **Art. 2** *Definizione di comportamento violento*

<sup>1</sup>Un comportamento violento è considerato tale segnatamente se una persona, prima, durante o dopo una manifestazione sportiva, ha commesso o incitato a commettere:

- a. reati contro la vita e l'integrità della persona ai sensi degli articoli 111–113, 117, 122, 123, 125 capoverso 2, 126 capoverso 1, 129, 133 e 134 del Codice penale (CP)<sup>1</sup>;
- b. danneggiamenti ai sensi dell'articolo 144 CP;
- c. coazione ai sensi dell'articolo 181 CP;
- d. incendio intenzionale ai sensi dell'articolo 221 CP;
- e. esplosione ai sensi dell'articolo 223 CP;
- f. minacce mediante uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi ai sensi dell'articolo 224 CP;
- g. pubblica istigazione a un crimine o alla violenza ai sensi dell'articolo 259 CP;
- h. sommossa ai sensi dell'articolo 260 CP;
- i. violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari ai sensi dell'articolo 285 CP;
- j. impedimento di atti dell'autorità ai sensi dell'articolo 286 CP.

<sup>2</sup>È inoltre considerato un comportamento violento, minacciare la sicurezza pubblica, trasportando o utilizzando armi, esplosivi, polvere da sparo o pezzi pirotecnici in impianti sportivi, in loro prossimità e nel viaggio di andata e ritorno.

#### **Art. 3** *Prova del comportamento violento*

<sup>1</sup>Sono considerate prove di un comportamento violento ai sensi dell'articolo 2:

- a. le sentenze giudiziarie o le denunce della polizia pertinenti;
- b. dichiarazioni attendibili o registrazioni visive della polizia, dell'amministrazione delle dogane, del personale addetto alla sicurezza o delle federazioni e delle società sportive;
- c. divieti di accedere a stadi pronunciati dalle federazioni e dalle società sportive;
- d. comunicazioni di un'autorità straniera competente in materia.

<sup>2</sup>Le dichiarazioni ai sensi del capoverso 1 lettera b sono messe per iscritto e firmate.

---

<sup>1</sup> RS 311.0

## **Capitolo 2 Obbligo di autorizzazione e condizioni**

### **Art. 3a** *Obbligo di autorizzazione*

<sup>1</sup>Gli incontri di calcio e hockey su ghiaccio di club delle categorie superiori sono soggetti all'obbligo di autorizzazione. Gli incontri tra club delle categorie inferiori o di altri tipi di sport possono essere dichiarati soggetti all'obbligo di autorizzazione qualora, contestualmente all'incontro stesso, si temano minacce per la sicurezza pubblica.

<sup>2</sup>Per evitare il verificarsi di comportamenti violenti ai sensi dell'articolo 2, le autorità competenti possono subordinare l'autorizzazione a determinate condizioni. Esse possono comprendere, ad esempio, misure tecniche ed edilizie, l'impiego di determinato personale o altri mezzi da parte dell'organizzatore, l'imposizione di regole per la vendita dei biglietti d'ingresso e delle bevande alcoliche, lo svolgimento dei controlli all'ingresso. Le autorità competenti possono, in particolare, disporre lo svolgimento del viaggio di andata e di ritorno dei sostenitori della squadra ospite e le condizioni alle quali consentire loro l'accesso allo stadio.

<sup>3</sup>Le autorità competenti possono ordinare che per accedere ai trasporti speciali per tifosi o alle strutture sportive, le spettatrici e gli spettatori debbano esibire un documento d'identità e che venga accertato, mediante consultazione del sistema informatico HOOGAN, che non siano ammesse persone colpite da un divieto di accesso allo stadio o da altre misure previste dal presente Concordato.

<sup>4</sup>In caso di violazione delle condizioni possono essere applicate misure adeguate, tra cui la revoca dell'autorizzazione, il rifiuto dell'autorizzazione per gli incontri successivi oppure il rilascio di successive autorizzazioni corredate da condizioni supplementari. Ai titolari dell'autorizzazione può essere richiesto il risarcimento di eventuali danni dovuti a una violazione delle condizioni.

## **Capitolo 3 Misure di polizia**

### **Art. 3b** *Perquisizioni*

<sup>1</sup>Nell'ambito dei controlli d'ingresso alle manifestazioni sportive o d'accesso ai trasporti speciali per tifosi, in presenza di un sospetto concreto, la polizia è autorizzata a far perquisire da persone dello stesso sesso le spettatrici e gli spettatori, anche sotto i vestiti e su tutto il corpo, alla ricerca di eventuali oggetti vietati. Le perquisizioni devono svolgersi in locali non esposti alla pubblica vista. Le perquisizioni delle parti intime devono essere effettuate dal personale medico.

<sup>2</sup>Le autorità competenti possono autorizzare gli appartenenti a società private di sicurezza, incaricati dagli organizzatori dei controlli all'ingresso degli stadi e d'accesso ai trasporti speciali per tifosi, di perquisire sopra i vestiti e su tutto il corpo, indipendentemente da un sospetto concreto, persone del proprio sesso, alla ricerca di eventuali oggetti vietati.

<sup>3</sup>Gli organizzatori sono tenuti a informare le spettatrici e gli spettatori partecipanti alla manifestazione sportiva della possibilità di essere perquisiti.

### **Art. 4** *Aree vietate*

<sup>1</sup>Le autorità competenti possono vietare a una persona di accedere, in determinati orari, a un'area esattamente delimitata in prossimità di una manifestazione sportiva (area vietata), se è provato che in occasione di manifestazioni sportive ha partecipato ad atti violenti contro persone o cose. L'autorità competente definisce i confini delle singole aree vietate.

<sup>2</sup>Il divieto è pronunciato per una durata da uno a tre anni e può riguardare aree sull'intero territorio svizzero.

<sup>3</sup>Il divieto può essere pronunciato dalle seguenti autorità:

- a. autorità competenti del Cantone in cui si sono verificati gli atti di violenza;
- b. autorità competenti del Cantone in cui risiede la persona interessata;
- c. autorità competenti del Cantone in cui ha sede il club, con il quale ha un legame la persona interessata.

In caso di conflitti di competenza, va seguito l'ordine prioritario indicato nell'elenco in questo capoverso.

<sup>4</sup>Il Servizio centrale svizzero in materia di tifoseria violenta (Servizio centrale) e l'Ufficio federale di polizia (fedpol) possono presentare la relativa richiesta.

#### **Art. 5** *Decisione di divieto di accedere a un'area determinata*

<sup>1</sup>La decisione di divieto di accedere a un'area determinata stabilisce la durata del divieto e l'area vietata. La decisione è accompagnata dalle indicazioni che permettono alla persona interessata di prendere esattamente conoscenza delle aree oggetto del divieto.

<sup>2</sup>L'autorità che dispone il divieto informa senza indugio le altre autorità citate nell'articolo capoversi 3 e 4.

<sup>3</sup>Per la prova della partecipazione ad atti violenti è applicabile l'articolo 3 del presente Concordato.

#### **Art. 6** *Obbligo di presentarsi*

<sup>1</sup>Una persona può essere obbligata, per un periodo fino a tre anni, a presentarsi in determinati orari presso un ufficio pubblico indicatole dalle autorità competenti se:

- a. è provato che in occasione di manifestazioni sportive abbia commesso atti violenti contro persone ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera a e lettere c-j del presente Concordato. Fanno eccezione le vie di fatto di cui all'articolo 126 capoverso 1 CP;
- b. abbia commesso danneggiamenti ai sensi dell'articolo 144 capoverso 2 e 3 CP;
- c. abbia utilizzato armi, materie esplosive, polvere da sparo o oggetti pirotecnici con l'intenzione di minacciare o danneggiare terze persone, oppure se ne sia assunto il rischio;
- d. negli ultimi due anni, nei suoi confronti sia già stata disposta una misura prevista dal presente Concordato oppure sia stato pronunciato un divieto di recarsi in un Paese determinato ai sensi dell'articolo 24c LMSI<sup>2</sup> ed essa abbia violato nuovamente l'articolo 2 del presente Concordato;
- e. in base a elementi concreti e attuali si deve presumere che altre misure non contribuirebbero a distoglierla dal commettere atti violenti in occasione di manifestazioni sportive; oppure
- f. l'obbligo di presentarsi rappresenta nel caso di specie la misura meno severa.

<sup>2</sup>La persona interessata deve presentarsi negli orari indicati all'ufficio pubblico designato nella decisione. Quest'ultimo, se possibile, deve trovarsi nel luogo di residenza della persona interessata. Nel designare luogo e orari, l'autorità tiene conto della situazione personale della persona interessata.

<sup>3</sup>L'obbligo di presentarsi è imposto con decisione formale dall'autorità competente per il luogo di residenza della persona interessata. Il Servizio centrale e l'Ufficio federale di polizia possono presentare la relativa richiesta.

---

<sup>2</sup> RS 120

**Art. 7** *Applicazione dell'obbligo di presentarsi*

<sup>1</sup>Si deve presumere che misure diverse dall'obbligo di presentarsi all'autorità non impediscono a una persona di commettere atti violenti in occasione di manifestazioni sportive (art. 6 cpv. 1 lett. c), segnatamente se:

- a. le autorità sono a conoscenza di affermazioni o attività correnti della persona interessata che inducono a credere che eluderebbe misure meno severe; oppure
- b. misure meno severe non le impedirebbero di commettere in futuro atti violenti a causa di circostanze personali, ad esempio perché il luogo di domicilio o di lavoro è situato nelle immediate vicinanze di uno stadio.

<sup>2</sup>Se la persona soggetta all'obbligo di presentarsi all'autorità, per motivi importanti e giustificabili non è in grado di presentarsi presso l'ufficio pubblico competente conformemente all'articolo 6 capoverso 2, lo comunica senza indugio a quest'ultimo informandolo sul suo luogo di dimora. L'autorità di polizia competente verifica se le informazioni e il luogo di dimora indicato dalla persona interessata sono esatti.

<sup>3</sup>L'ufficio pubblico designato informa senza indugio l'autorità che ha pronunciato l'obbligo di presentarsi se le persone interessate si sono presentate o meno.

<sup>4</sup>In caso di violazione dell'obbligo di presentarsi senza un giustificato motivo di cui al capoverso 2, la durata dell'obbligo viene raddoppiata.

**Art. 8** *Fermo preventivo di polizia*

<sup>1</sup>Una persona può essere sottoposta a un fermo preventivo di polizia se:

- a. vi sono indizi concreti e attuali che in occasione di una manifestazione sportiva nazionale o internazionale parteciperà a gravi atti violenti contro persone o cose; e
- b. è l'unica possibilità per impedirle di commettere tali atti violenti.

<sup>2</sup>Il fermo preventivo di polizia termina quando non ne sussistono più i presupposti e in ogni caso dopo 24 ore.

<sup>3</sup>La persona interessata deve presentarsi all'ora indicata al posto di polizia del suo domicilio o a un altro posto di polizia designato nella decisione e restarvi per la durata del fermo.

<sup>4</sup>Se la persona interessata non si presenta al posto di polizia, può esservi condotta dalla polizia.

<sup>5</sup>Su richiesta della persona interessata, la legalità della privazione della libertà può essere esaminata dall'autorità giudiziaria competente.

<sup>6</sup>Il fermo preventivo di polizia è pronunciato con decisione formale dalle autorità del Cantone in cui la persona interessata risiede o dalle autorità del Cantone in cui si temono gli atti violenti. Le autorità del Cantone in cui si temono gli atti violenti hanno la priorità.

**Art. 9** *Applicazione del fermo preventivo di polizia*

<sup>1</sup>Sono considerate manifestazioni sportive nazionali ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 lettera a, le manifestazioni organizzate dalle federazioni sportive o dalle leghe nazionali oppure a cui partecipano società che fanno parte di tali organizzazioni.

<sup>2</sup>Sono considerati gravi atti violenti ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 lettera a segnatamente i reati di cui agli articoli 111–113, 122, 123 cifra 2, 129, 144 capoverso 3, 221, 223 o 224 CP<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> RS 311.0

<sup>3</sup>L'autorità competente del domicilio della persona interessata designa il posto di polizia presso cui essa deve presentarsi e determina l'inizio e la durata del fermo preventivo.

<sup>4</sup>I Cantoni designano l'autorità giudiziaria competente per l'esame della legalità del fermo preventivo di polizia.

<sup>5</sup>Nella decisione si informa la persona interessata del suo diritto di far verificare per il tramite della competente autorità giudiziaria la legalità della privazione della libertà (art. 8 cpv. 5).

<sup>6</sup>Il posto di polizia designato per l'esecuzione del fermo preventivo informa l'autorità di decisione dell'esecuzione. Se la persona interessata non si presenta, l'informazione avviene senza indugio.

#### **Art. 10** *Raccomandazione di divieto di accedere agli stadi*

L'autorità competente per le misure secondo gli articoli 4–9, il Servizio centrale e l'Ufficio federale di polizia possono raccomandare agli organizzatori di manifestazioni sportive di pronunciare divieti di accedere agli stadi verso coloro che hanno dimostrato un comportamento violento all'interno o all'esterno dello stadio in occasione di manifestazioni sportive. La raccomandazione viene rilasciata indicando i dati necessari giusta l'articolo 24a capoverso 3 LMSI.

#### **Art. 11** *Età minima*

Le misure secondo gli articoli 4–7 sono pronunciate solo contro persone che hanno compiuto i 12 anni. Il fermo preventivo di polizia secondo gli articoli 8–9 è pronunciato solo contro persone che hanno compiuto i 15 anni.

### **Capitolo 4 Disposizioni procedurali**

#### **Art. 12** *Effetto sospensivo*

<sup>1</sup>I ricorsi contro le misure disposte dalle autorità competenti in applicazione dell'articolo 3a non hanno effetto sospensivo. Su richiesta del ricorrente, l'autorità di ricorso può accordare l'effetto sospensivo.

<sup>2</sup>Il ricorso contro le misure secondo gli articoli 4–9 ha effetto sospensivo solo se non ne risulta pregiudicato lo scopo della misura e se l'autorità di ricorso o il giudice lo accorda espressamente in una decisione incidentale.

#### **Art. 13** *Competenza e procedura*

<sup>1</sup>I Cantoni designano l'autorità competente per le autorizzazioni secondo l'articolo 3a capoverso 1 e le misure secondo gli articoli 3a capoverso 2-4, 3b e 4–9.

<sup>2</sup>Per l'esecuzione delle misure di cui al Capitolo 3, l'autorità competente avverte della comminatoria prevista nell'articolo 292 CP<sup>4</sup>.

<sup>3</sup>Le autorità competenti comunicano all'Ufficio federale di polizia (fedpol) in virtù dell'articolo 24a capoverso 4 LMSI<sup>5</sup>:

- a. le decisioni e le revoche delle misure secondo gli articoli 4–9 e 12;
- b. le violazioni delle misure secondo gli articoli 4–9 nonché le decisioni penali corrispondenti;
- c. le aree vietate da essi designate.

---

<sup>4</sup> RS 311.0

<sup>5</sup> RS 120

## **Capitolo 5 Disposizioni finali**

### **Art. 14** *Informazione della Confederazione*

Il Segretariato generale della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) informa la Cancelleria federale sul presente Concordato. La procedura si svolge secondo l'articolo 27o OLOGA<sup>6</sup>.

### **Art. 15** *Entrata in vigore*

<sup>1</sup>Il presente Concordato entra in vigore non appena vi aderiscono almeno due Cantoni, al più presto tuttavia il 1° gennaio 2010.

<sup>2</sup>Le modifiche del 2 febbraio 2012 entrano in vigore, per i Cantoni che le approvano, a partire dalla data della rispettiva delibera di approvazione.

### **Art. 16** *Rescissione*

Un Cantone membro può rescindere il Concordato alla fine di un anno con un termine di preavviso di un anno. Gli altri Cantoni decidono se lasciare o meno in vigore il Concordato.

### **Art. 17** *Informazione al Segretariato generale della CDDGP*

I Cantoni informano il Segretariato generale della CDDGP della loro adesione al Concordato, dell'autorità competente in virtù dell'articolo 13 capoverso 1, della loro rescissione. Il Segretariato generale della CDDGP tiene una lista aggiornata dei Cantoni membri del Concordato.

---

<sup>6</sup> RS 172.010.1